

 formare saldare valorizzare	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 1 di 18

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)
2015/2067**

Indice

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
3.	DEFINIZIONI	2
4.	CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE	3
5.	RISERVATEZZA	4
6.	SICUREZZA.....	4
7.	OUTSOURCING.....	5
8.	DOVERI E DIRITTI.....	5
9.	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.....	6
10.	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO	13
11.	SORVEGLIANZA PERIODICA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	13
12.	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	14
13.	RECLAMI E RICORSI	15
14.	FORO COMPETENTE e CONTENZIOSI.....	16
15.	MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE.....	16
16.	GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	17
17.	PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE.....	17
18.	Allegato A – Informativa Privacy	17
19.	Condizioni per l'utilizzo del marchio e del certificato – rif. RGC-00Q revisione aggiornata.....	17

MATRICE DELLE REVISIONI				
Rev.	Data	Descrizione revisione	Verificato da	Approvato da
0	25.02.13	Prima emissione	RSQ	AU
1	03.05.13	ED Accredia	RSQ	AU
2	04.10.13	Aggiornamento RT29	RSQ	AU
3	16.11.16	Aggiornamento DC2016SPM254 ed eliminati i riferimenti alla modulistica obsoleta	RSQ	AU
4	06.02.19	Aggiornamento a seguito dell'approvazione dello schema di accreditamento FGAS "Imprese" predisposto da Accredia ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018	RSQ	AU
5	18.04.19	Aggiornamento a seguito VS Accredia	RSQ	AU
6	26.11.20	Aggiornamento a seguito VA+VS Accredia	RSQ	AU
7	02.11.21	Aggiornamento Non Conformità	RSQ	AU
8	15.05.22	Implementazioni Circolari tecnica ACCREDIA - Imparzialità	RSQ	AU
9	01.04.24	Aggiornamento gestione trasferimento	RSQ	AU
10	29.04.25	Aggiornamento a seguito ED Accredia	RSQ	BG

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 2 di 18

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce ed illustra le modalità applicate da STS – Certificazioni s.r.l. (da ora in avanti STS) per la certificazione delle imprese (o anche Organizzazioni) che svolgono le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, ovvero installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse gas fluorurati ad effetto serra.

Nell'esecuzione delle attività STS garantisce:

- L'accesso ai servizi di certificazione, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla Certificazione, alle organizzazioni che ne facciano richiesta e che si impegnino all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento;
- L'applicazione equa e uniforme delle tariffe vigenti e riportate nel proprio "Tariffario dei servizi di certificazione", evitando discriminazioni di carattere finanziario, economico o legate alle dimensioni dell'organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private;
- L'impegno a verificare, nel ciclo quinquennale di certificazione di ogni impresa, tutte le attività incluse nello scopo del relativo certificato, tenuto conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa e del fatto che l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti di riferimento per le attività di certificazione di STS nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- UNI CEI EN 17000: "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici (in particolare lo Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146) e disposizioni dell'Ente di Accredimento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- Regolamento (UE) n°517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra;
- DPR n°146 del 16 novembre 2018, "Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n°517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006";
- Regolamento di esecuzione (UE) n° 2015/2067 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 2015/2067.
- Circolare tecnica ACCREDIA DC N° 48/2021 Prot. DC2021OC105 e 16/22 Prot. DC2022OC034 – Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in tema di conflitti di interesse
- RG-01-03 revisione aggiornata – Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio
- RG-09 revisione aggiornata – Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA - RGC-00Q revisione aggiornata

Nello svolgimento delle proprie attività, STS garantisce inoltre l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i. ed al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

3. DEFINIZIONI

In questo documento valgono i termini e le definizioni riportate nei documenti di riferimento e nelle norme tecniche applicabili, ed in particolare:

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 3 di 18

Organismo di Certificazione: Organismo che effettua la certificazione di conformità, ovvero un’attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone;

Installazione: l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;

Manutenzione o assistenza: tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell’articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell’articolo 4 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n°517/2014, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite;

Riparazione: ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;

Smantellamento: la chiusura finale o l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati ad effetto serra;

Impresa individuale: impresa il cui titolare coincide con la persona certificata *[Ove non distinto esplicitamente con l’espressione “Impresa individuale” o “Impresa (non individuale)”, quanto riportato nel testo del presente documento vale sia per l’una che per l’altra]*;

Fatturato specifico: Fatturato relativo alle attività coperte da certificazione (installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di pompe di calore fisse) e pertanto al netto dei ricavi generati dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

4. CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE

L’attivazione del processo di certificazione è subordinato dall’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione, ivi compresi gli allegati allo stesso, e nell’offerta/contratto emessa da STS.

STS, mediante la sottoscrizione del contratto, si impegna a svolgere l’attività di valutazione della conformità dell’impresa rispetto al documento/norma applicabile e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato finale. STS non assume nessun obbligo circa l’esito positivo della valutazione e relativa emissione del certificato finale, il cui rilascio è subordinato al riscontro effettivo del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti previsti dal documento/Norma di riferimento.

Il richiedente accetta la presenza, in occasione delle attività svolte presso i locali dell’Organizzazione, di eventuali osservatori (es. personale dell’Ente di Accreditamento, ecc.) la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione da parte del richiedente.

La consegna dei certificati è subordinata all’effettivo saldo degli importi concordati e fatturati.

Resta esclusa dall’oggetto del contratto qualsiasi attività di consulenza finalizzata all’ottenimento o mantenimento dei requisiti fissati per l’ottenimento della certificazione.

4.1. Tariffe

Gli importi relativi ai servizi di certificazione sono definiti dal “Tariffario dei servizi di certificazione” e determinati in funzione delle caratteristiche del servizio richiesto. Tale documento è approvato dall’organo garante dell’indipendenza e imparzialità di STS (ed eventuali variazioni, ancorché sottoposte ai richiedenti, sono preventivamente autorizzate dallo stesso) e validato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Eventuali variazioni dell’offerta possono essere determinate da modifica del Tariffario o perché, a seguito del riesame del contratto, emergono variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta (che possono essere comunicate dal

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 4 di 18

richiedente a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta e/o rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione).

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, ai richiedenti che hanno diritto di rinunciare alla certificazione entro mesi uno (1) dalla data di notifica delle variazioni.

4.2. Condizioni di Pagamento

Perché venga attivato l'iter di Certificazione, il richiedente dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

Le condizioni di pagamento dei servizi sono ufficializzate nell'offerta/contratto ed il mancato versamento degli importi dovuti, comporteranno la sospensione dell'attività di certificazione da parte di STS con relativa non emissione dei certificati.

4.3. Durata del contratto

La validità di ogni singolo contratto è specificata nel medesimo e, se non diversamente pattuito, è permesso a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi comunicato mediante raccomandata A/R.

STS si riserva di recedere dal contratto senza preavviso e con decorrenza immediata in caso di accertata violazione da parte del richiedente la certificazione degli obblighi a suo carico stabiliti dal presente Regolamento, compreso il mancato pagamento entro i termini previsti. In caso di recesso senza preavviso, STS si ritiene sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti del richiedente il quale è tenuto comunque al pagamento delle eventuali attività svolte.

Il contratto si riterrà immediatamente cessato in caso di revoca del certificato o in caso di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività di una delle due parti.

5. RISERVATEZZA

STS garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti i le certificazioni rilasciate e i rispettivi richiedenti e si impegna a non divulgare le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di certificazione. Una eventuale divulgazione di tali informazioni sarà preventivamente comunicata da STS all'intestatario che è chiamato a rilasciare approvazione scritta, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della Pubblica Autorità) le relative informazioni.

Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente la certificazione approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e Indipendenza di STS per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

STS potrà pubblicare sul proprio sito internet eventuali dati relativi alle Certificazioni emesse nonché il relativo stato di validità, sospensione, revoca. Per le eventuali certificazioni rilasciate in regime di Accreditamento, i suddetti dati saranno inseriti nella banca dati ACCREDIA consultabile su relativo sito internet (per quanto applicabile) e nel Registro nazionale delle persone e imprese certificate (di cui all'art. 15 del DPR 146 del 16 novembre 2018).

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), STS si ritiene sollevata dall'obbligo della riservatezza e, se consentito dalla legislazione applicabile, STS provvederà ad informare preventivamente il soggetto interessato.

6. SICUREZZA

Quando le attività sono svolte presso la sede del richiedente, lo stesso deve fornire a STS informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui saranno svolte le attività e l'assistenza di proprio personale al fine di trasmettere tutte le informazioni, al personale incaricato di STS, relative ai suddetti rischi, nonché all'esistenza di particolari norme o procedure di sicurezza.

Nel caso le attività vengano svolte presso proprie strutture qualificate, il richiedente accetta di conformarsi alle disposizioni di sicurezza che gli verranno illustrate presso la sede in questione.

In entrambi i casi, qualora le attività debbano essere svolte in presenza di personale dell'Ente di Accreditamento, sarà premura di STS di trasmettere a quest'ultimo, almeno 10 giorni prima dell'intervento, tutte le informazioni riguardanti rischi e procedure

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 5 di 18

di sicurezza relativi agli ambienti di lavoro in questione. Tali informazioni saranno trasmesse all'Ente di Accreditamento utilizzando la modulistica dallo stesso messa a disposizione per tale scopo (MD-19).

7. OUTSOURCING

STS si riserva il diritto di utilizzare, nello svolgimento del processo di certificazione e relative attività accessorie previste a contratto, soggetti esterni che operano per suo conto e che sono tenuti a garantire tutti i doveri gravanti su STS, in particolare quelli in materia di riservatezza e indipendenza.

STS garantisce la competenza dei soggetti esterni utilizzati e il loro utilizzo solo a seguito di esito positivo dell'iter di qualifica previsto dalle proprie procedure interne.

Tale attività non è da considerarsi come outsourcing.

8. DOVERI E DIRITTI

8.1. Doveri del richiedente

È dovere del richiedente la Certificazione:

- 8.1.1. Rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;**
- 8.1.2. Fornire tutta la documentazione necessaria al rilascio della certificazione (es. Dati relativi a personale, attrezzature, numero di iscrizione al Registro nazionale delle persone e imprese certificate) e mantenere aggiornata eventuale documentazione richiesta da STS;**
- 8.1.3. Conformarsi alle disposizioni riportate al seguente paragrafo 16 del presente Regolamento nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, materiale pubblicitario o altri documenti;**
- 8.1.4. Evitare utilizzi ingannevoli del certificato ottenuto ed affermazioni (anche fatte da terzi) che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione, compreso lasciare intendere che la certificazione ottenuta si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione della stessa;**
- 8.1.5. Interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione o di revoca della stessa e rettificare gli stessi qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;**
- 8.1.6. Non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione di STS e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;**
- 8.1.7. Accettare (salvo quanto riportato al successivo punto 8.2.1) la presenza in occasione delle verifiche di eventuali osservatori (es. Ispettori ACCREDIA), previa comunicazione da parte di STS dei loro nominativi;**
- 8.1.8. Garantire (salvo quanto riportato al successivo punto 8.2.1) la presenza in occasione delle verifiche di eventuale personale ispettivo di STS in addestramento e in supervisione;**
- 8.1.9. In caso di scadenza, o ritiro/revoca della certificazione, restituire i certificati e cessare di utilizzare ogni riferimento alla certificazione;**
- 8.1.10. Comunicare a STS ogni variazione del numero di personale certificato, volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa;**
- 8.1.11. Mantenere un registro dei reclami relativi alle attività oggetto di certificazione e rendere disponibili tali informazioni (nonché le successive azioni correttive e azioni) in occasione delle sorveglianze.**
- 8.1.12. Mantenere assoluta riservatezza e sicurezza del mantenimento dei materiali usati per l'esecuzione della verifica e delle registrazioni delle verifiche già effettuate.**
- 8.1.13. Segregare in sicurezza i campioni per gli esami pratici.**

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 6 di 18

8.2. Diritti del richiedente/intestatario della certificazione

Il richiedente la certificazione ha diritto di:

8.2.1. Richiedere la sostituzione degli Esaminatori di STS e dell'eventuale personale ispettivo di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse, inviando comunicazione scritta ad STS entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione dell'attività;

8.2.2. Formulare riserve rispetto al mancato rilascio delle qualifiche tramite comunicazione scritta inviata ad STS.

L'intestatario della certificazione ha diritto di:

8.2.3. Pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite al paragrafo 16 del presente Regolamento;

8.2.4. Esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché STS possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito.

8.3. Doveri di STS Certificazioni

È dovere di STS:

8.3.1. Applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta;

8.3.2. Mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;

8.3.3. Predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione iniziale e di mantenimento (quando applicabile), comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione iniziali e le attività di sorveglianza, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo (quando applicabile);

8.3.4. Qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti e all'ente di Accredimento (se applicabile) i casi in cui imprese certificate sono coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;

8.3.5. Comunicare preventivamente al richiedente la composizione del team di valutazione, nonché l'eventuale presenza di ispettori dell'ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto.

8.3.6. Mantenere assoluta riservatezza e sicurezza del mantenimento dei materiali usati per l'esecuzione delle verifiche e delle registrazioni delle verifiche già effettuate.

8.3.7. Segregare in sicurezza i campioni per gli esami pratici.

8.3.8. Mantenere riservatezza dei risultati delle verifiche già effettuate

9. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

9.1. Presentazione della Domanda di Certificazione

Il richiedente la certificazione, per accedere al servizio di certificazione, dovrà inviare a STS apposita domanda tramite e-mail, o fax contenente i dati necessari alla formulazione dell'offerta, ovvero:

Nel caso si tratti di un'Impresa (non individuale):

1. Ragione sociale e anagrafica completa dell'impresa;
2. Tipo di attività che svolge o intenderà svolgere nel caso si tratti di certificazione iniziale;
3. Attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018;
4. Fatturato annuale specifico relativo all'attività che svolge o intenderà svolgere (un volume d'attività presunto nel caso si tratti di certificazione iniziale);
5. Elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto ed almeno una di queste deve essere certificata in Categoria I (in fase

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 7 di 18

di certificazione iniziale). Nello specifico ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata;

6. Nel caso si tratti di un rinnovo, documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza o, in attesa dell'attivazione della Banca Dati, una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.

Nel caso si tratti di un'Impresa individuale:

1. Ragione sociale e anagrafica completa dell'impresa;
2. Tipo di attività che svolge o intenderà svolgere nel caso si tratti di certificazione iniziale;
3. Attestato di iscrizione come impresa nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018;
4. Attestato di iscrizione del titolare dell'impresa individuale come persona nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 per la Categoria I;
5. Fatturato annuale specifico inferiore ad € 200.000 relativo all'attività che svolge o intenderà svolgere (un volume d'attività presunto nel caso si tratti di certificazione iniziale);
6. Nel caso si tratti di un rinnovo, documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza o, in attesa dell'attivazione della Banca Dati, una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.

Tale Richiesta viene riesaminata da STS al fine di verificarne la completezza e predisporre un'offerta per i servizi richiesti che sarà trasmessa al richiedente unitamente alle indicazioni per scaricare dal sito internet di STS copia aggiornata del presente Regolamento, che costituisce parte integrante dell'offerta stessa.

La restituzione della Domanda di Certificazione, allegata all'offerta, debitamente sottoscritta, costituisce accettazione dell'offerta/contratto emessa da STS e delle condizioni ivi richiamate, comprese le prescrizioni previste dal presente Regolamento. Ricevuta la Domanda di Certificazione, STS ne verifica la correttezza e la comunicazione di esecuzione delle attività costituisce esito positivo del riesame effettuato.

In caso la Domanda di Certificazione presenti incongruenze e sia incompleta, STS provvederà a contattare il richiedente per verificare le difformità riscontrate ed eventualmente procedere all'emissione di una nuova offerta o richiedere le eventuali integrazioni.

9.2. Verifica di certificazione

La verifica sotto dettagliata in funzione della tipologia di impresa potrà avere i seguenti esiti:

1. La verifica ha avuto esito positivo e si propone il rilascio della certificazione.
2. La verifica ha avuto esito parzialmente positivo e si raccomanda la certificazione. L'azienda si impegna ad inviare le evidenze documentali della chiusura dei rilievi.
3. La verifica ha avuto esito negativo pertanto non si raccomanda il rilascio della certificazione e si propone l'effettuazione di una ulteriore verifica completa.

Che saranno definiti dal valutatore in funzione dei rilievi che verranno evidenziati al momento della verifica, tali rilievi potranno essere definiti come segue:

- NC - Non Conformità: l'impresa si impegna a dare evidenze di quanto indicato per poter chiudere l'iter di certificazione;
- OSS - Osservazione: l'impresa si impegna a prendere incarico quanto indicato, dando riscontro alla prima occasione possibile;

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 8 di 18

9.2.1. Impresa (non individuale)

Una volta ricevuta la Domanda di Certificazione debitamente sottoscritta dal richiedente, STS comunica il nominativo dell'Ispettore incaricato e la data di esecuzione della verifica in campo; il richiedente ha facoltà di richiedere lo spostamento fino a 5 (cinque) giorni antecedenti la data pianificata e comunicata ed eventualmente ricusare l'ispettore scelto.

La Segreteria di STS si accerta della presenza di tutte le condizioni e disponibilità necessarie e provvederà a confermare i termini di esecuzione della valutazione.

La verifica di certificazione deve essere effettuata da STS presso un'unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

In considerazione degli aspetti da verificare e del numero di addetti, si assume che l'attività di verifica possa avere la seguente durata:

Numero Addetti Certificati equivalenti*	Tempi di verifica (h)
2-3	2
4-10	2 – 4
Oltre 10	Da 4 e oltre

**Il numero di addetti certificati equivalenti viene calcolato in rapporto al fatturato; ove un'azienda possieda più addetti certificati rispetto a quelli dovuti in base al fatturato, si calcola un tempo aggiuntivo di circa 10 minuti per addetto certificato.*

Dalle durate sopra indicate, sono esclusi i tempi di trasferimento da e verso l'unità locale dell'impresa scelta per la verifica.

Nel caso si tratti della prima certificazione, in occasione della verifica, STS constata che:

- L'impresa disponga dell'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- L'impresa disponga dell'elenco delle persone fisiche certificate impiegate, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale;
- L'impresa utilizzi personale certificato in numero adeguato rispetto al volume di attività presunto: tale conformità viene garantita tramite il calcolo del rapporto tra il fatturato specifico presunto e il reddito pro-capite del settore assunto pari a € 200.000,00. Ogni € 200.000,00 di fatturato, l'impresa dovrà possedere una persona certificata. Inoltre la certificazione delle persone fisiche impiegate deve essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (es. almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067);
- L'impresa possieda le attrezzature necessarie per svolgere le attività di installazione, manutenzione e controllo delle perdite come previsto dalle norme e regolamenti applicabili, che le stesse siano in corretto stato di uso e manutenzione e che per gli strumenti di misura soggetti a taratura sia garantito il mantenimento della catena metrologica;
- L'impresa abbia predisposto la documentazione per la corretta gestione e svolgimento delle attività oggetto di certificazione, che includa procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa) e modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Nel caso si tratti di un rinnovo di certificazione, in occasione della verifica, STS esamina e valuta, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- Fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- Un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- L'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone

 formare saldare valorizzare	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 9 di 18

fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato). Inoltre la certificazione delle persone fisiche impiegate deve essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (es. almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067);

- La conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica (rif. § 9.2.2 del presente Regolamento);
- Le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- Una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Le risultanze delle indagini condotte vengono registrate su apposito rapporto e, se viene riscontrato il possesso di tutti i requisiti, la pratica viene sottoposta al Comitato di Delibera delle Certificazioni di STS che decide il rilascio del certificato.

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti blocca l'iter di certificazione creando una 'Non conformità', che rimarrà aperta fino a quando l'impresa non avrà provveduto a conformarsi a quanto previsto; la ripresa dell'iter di certificazione resta dunque un onere in capo all'impresa. In funzione del tipo di mancanza riscontrata, si potrà procedere con una ulteriore verifica presso la sede dell'organizzazione o una semplice chiusura documentale. Superati i 30 giorni dalla comunicazione di 'Non conformità', l'impresa che non ha provveduto a conformarsi a quanto richiesto incorrerà al pagamento di una penale per poter riprendere l'iter di certificazione dalla sua fase iniziale.

9.2.2. Impresa individuale

Una volta ricevuta la Domanda di Certificazione debitamente sottoscritta dal richiedente, STS richiede al titolare dell'impresa individuale di fornire una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte di STS (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy) a dimostrazione del fatto che:

- Sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n.146/2018;
- Sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare. Nello specifico la certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa individuale, in altre parole, il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067;
- Disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona e che per gli strumenti di misura soggetti a taratura sia garantito il mantenimento della catena metrologica (rif. § 9.2.2 del presente Regolamento);
- Abbia a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);
- Sappia gestire gli eventuali reclami e ricorsi.

Inoltre, solo in fase di sorveglianza e rinnovo,

- La suddetta autodichiarazione dovrà includere anche la dichiarazione da parte del titolare di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- Il titolare dovrà trasmettere ad STS il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, STS manterrà comunque il certificato. Nella

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 10 di 18

successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza ad STS di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti blocca l'iter di certificazione creando una 'Non conformità', che rimarrà aperta fino a quando l'impresa non avrà provveduto a conformarsi a quanto previsto; la ripresa dell'iter di certificazione resta dunque un onere in capo all'impresa. In funzione del tipo di mancanza riscontrata, si potrà procedere con una ulteriore verifica presso la sede dell'organizzazione o una semplice chiusura documentale. Superati i 30 giorni dalla comunicazione di 'Non conformità', l'impresa che non ha provveduto a conformarsi a quanto richiesto incorrerà al pagamento di una penale per poter riprendere l'iter di certificazione dalla sua fase iniziale.

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che l'impresa mantenga quanto sotto, altrimenti l'esame documentale dovrà essere sostituito con una verifica presso la sede:

1. Sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
2. Sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n.146/2018;
3. Abbia un fatturato specifico (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2 del punto "Programmazione della verifica") inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare al CAB un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

9.2.3. Dotazione minima

La dotazione minima in termini di strumenti/attrezzature che l'impresa deve dimostrare di possedere è quella riportata nella tabella seguente, che specifica anche quali strumenti devono essere sottoposti a taratura e secondo quale periodicità. La taratura deve essere tale da garantire sempre il mantenimento della catena metrologica (anche in forma indiretta).

N°	Strumentazione/Attrezzatura/Apparecchiatura	Taratura	Periodicità
1.	Utensileria varia. Ad esempio: banco da lavoro con morsa, chiavi varie, mola a disco, seghetto a ferro manuale, carta vetrata, taglia tubi, ecc.	NO	-
2.	Stazione/Kit completa/o per brasatura	NO	-
3.	Pompa per il vuoto	NO	-
4.	Misuratore di vuoto (vacuometro)	NO	-
5.	Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio	NO	-
6.	Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante	NO	-
7.	Bombola d'azoto completa di riduttori e manometri di regolazione	NO	-
8.	Bombole di refrigerante vergine	NO	-
9.	Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento	SI	12 mesi
10.	Pinza amperometrica/tester	SI	12 mesi
11.	Termometro digitale	SI	12 mesi
12.	Bilancia elettronica digitale	SI	12 mesi

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 11 di 18

N°	Strumentazione/Attrezzatura/Apparecchiatura	Taratura	Periodicità
13.	Cercafughe elettronico	SI	12 mesi

9.3. Rilascio della Certificazione

Gli esiti della valutazione, vengono consegnati allo specifico Comitato di Delibera delle Certificazioni di STS che decide il rilascio del certificato per ciascuna impresa verificata.

Ciascun certificato, riporterà le seguenti informazioni:

- I riferimenti di STS;
- Il numero del certificato, la relativa data di rilascio, eventuale emissione corrente e data di scadenza;
- I dati dell'impresa (ragione sociale e ubicazione della sede legale);
- La dicitura "Impresa" o "Impresa individuale" a seconda del caso applicabile;
- I riferimenti alle norme di certificazione applicabili (D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: "Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018";
- Il seguente scopo di certificazione: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";
- Firma dell'Amministratore Unico di STS.

I certificati di qualifica vengono consegnati al cliente con lettera raccomandata A.R. anticipata via e-mail successivamente al ricevimento dell'attestazione di pagamento.

L'intero iter di certificazione fino a qui descritto deve essere completato entro otto mesi dalla data di iscrizione da parte dell'impresa nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018. Superato tale termine, l'impresa dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione.

Entro 10 (dieci) giorni dal rilascio del certificato, STS provvederà a registrare le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto la certificazione sul Registro nazionale delle persone e imprese certificate (di cui all'art. 15 del DPR 146 del 16 novembre 2018).

9.4. Trasferimento di Certificazione

Nel caso in cui l'impresa voglia trasferire la propria certificazione - rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA - a STS, ciò è possibile a patto che sia constatato lo stato di validità del certificato attraverso il Registro telematico nazionale e che l'impresa invii, in via preliminare, tutta la restante documentazione che dimostri la conformità ai requisiti di certificazione richiesti, ovvero:

- Dichiarazione dell'Organismo di certificazione cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi. L'Organismo di certificazione cedente deve rendere disponibile tale dichiarazione all'impresa richiedente entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento;
- Dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

Tale documentazione verrà sottoposta al proprio Comitato di Delibera, che, nel caso in cui la pratica risulti conforme, deciderà in merito al rilascio della certificazione. A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, STS emetterà un certificato, secondo quanto previsto al § 9.3 riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza del certificato originario dandone comunicazione all'Organismo di certificazione cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'Organismo di certificazione cedente revocherà il certificato.

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 12 di 18

Il certificato emesso da STS non deve essere pertanto considerato come un nuovo certificato.

Nel caso in cui l'impresa voglia trasferire la propria certificazione verso altro Organismo accreditato, è possibile e STS entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, pervenuta tramite pec all'indirizzo stscertificazioni@pec.it, renderà disponibile la dichiarazione a seguito della chiusura di eventuali pendenze da parte del richiedente. STS trascorsi 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'altro organismo dell'avvenuto trasferimento, revocherà il certificato al costo previsto dal tariffario o da offerta specifica.

9.5. Transitorio certificazioni emesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006

Non più applicabile

9.6. Variazione del certificato da "Impresa individuale" ad "Impresa"

L'"Impresa individuale" certificata da STS, che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi ad STS per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

STS, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato (rif. § 9.1), prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, raccoglie le seguenti informazioni:

- Fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alle attività coperte da certificazione;
- Un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- L'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato). Inoltre la certificazione delle persone fisiche impiegate deve essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (es. almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067);
- La conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- Le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- Una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti, blocca l'iter di certificazione fino a quando l'impresa non avrà provveduto a conformarsi a quanto previsto.

In caso di valutazione positiva delle informazioni preliminari raccolte, STS procede con la programmazione e gestione della verifica ispettiva, come descritto al paragrafo 9.2.1.

A seguito di esito positivo dell'iter di certificazione, STS emetterà un certificato, secondo quanto previsto al § 9.3 riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza del certificato originario. Il certificato emesso non deve essere pertanto considerato come un nuovo certificato.

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 13 di 18

9.7. Variazione del certificato da “Impresa” ad “Impresa individuale”

L’“Impresa” certificata da STS, che ricade nei requisiti di “Impresa individuale”, almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi ad STS per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di “Impresa individuale”.

Il titolare dell’Impresa certificata deve fornire ad STS la documentazione prevista al paragrafo 9.2.1.

STS, a seguito dell’accettazione da parte del cliente dell’accordo contrattuale aggiornato (rif. § 9.1), in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, STS emetterà un certificato, secondo quanto previsto al § 9.3 riportando la data di “emissione corrente” con invariata la data di rilascio e di scadenza del certificato originario. Il certificato emesso non deve essere pertanto considerato come un nuovo certificato.

10. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO

La validità delle certificazioni rilasciate da STS è definita dalle norme di riferimento ed è pari a cinque (5) anni ed è subordinata al buon esito dell’attività di sorveglianza annuale descritta al seguente paragrafo 11. Essa è riportata sul certificato emesso.

Il rinnovo delle suddette certificazioni avviene mediante l’esecuzione di una verifica in campo che ha le stesse caratteristiche di quella svolta in occasione della prima certificazione (come descritto al precedente paragrafo 9.2) e che comporta l’avvio di un nuovo iter di certificazione.

L’impresa deve fare pervenire la richiesta di rinnovo ad STS almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del certificato, inviando la documentazione prevista al precedente paragrafo 9.1.

11. SORVEGLIANZA PERIODICA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

Al fine del mantenimento della validità del certificato, STS effettuerà un ciclo di sorveglianze annuali per verificare il mantenimento dei requisiti previsti da parte dell’impresa certificata.

Nell’arco del ciclo di validità della certificazione, le successive verifiche di sorveglianza potranno essere di tipo documentale e verranno svolte direttamente presso la sede di STS. A fronte di segnalazione o nel caso di approfondimenti (es. per la soluzione di eventuali Non Conformità), STS può decidere di sostituire uno degli interventi documentali con una verifica in campo.

Nello specifico, in occasione delle attività di sorveglianza annuale svolte per via documentale, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del certificato, STS richiede via mail all’impresa di inviare, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del certificato, la documentazione che attesti il mantenimento dei requisiti previsti dal DPR 146/2018, ed in particolare:

- Una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito al fatturato specifico relativo alle attività coperte da certificazione dall’anno intercorso dalla precedente sorveglianza;
- Un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza o, in attesa dell’attivazione della Banca Dati, una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l’impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, STS manterrà comunque il certificato purché nella successiva sorveglianza l’impresa certificata fornisca evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
- L’elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall’impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all’iscrizione al Registro telematico nazionale. L’elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d’attività conseguito nell’anno precedente (ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa impieghi una persona certificata). Inoltre la certificazione delle persone fisiche impiegate deve essere congruente con lo scopo della certificazione dell’impresa (es. almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067);
- La conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 14 di 18

metrologica. Le strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa dovranno essere congrue alla tipologia degli interventi che la stessa ha svolto;

- i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- Una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

STS verificate le informazioni ricevute, rilascerà una dichiarazione di sussistenza delle competenze che costituisce parte integrante del certificato.

È onere dell'impresa comunicare a STS ogni variazione del numero di personale certificato, volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

Inoltre, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della suddetta dichiarazione, STS inserirà per via telematica i dati, con l'esito degli accertamenti di cui sopra, nell'apposita sezione del Registro nazionale delle persone e imprese certificate (di cui all'art. 15 del DPR 146 del 16 novembre 2018).

In assenza parziale o totale della documentazione sopra elencata prevista per la sorveglianza annuale, STS sospenderà la certificazione entro 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza (si veda a questo proposito anche il successivo paragrafo).

12. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Entro 10 (dieci) giorni dalla decisione di Revoca/Sospensione della certificazioni, STS comunica i provvedimenti di Revoca e Sospensione ad ACCREDIA e li inserisce per via telematica sul Registro nazionale delle persone e imprese certificate (di cui all'art. 15 del DPR 146 del 16 novembre 2018).

12.1. Sospensione

La sospensione consiste nell'annullamento temporaneo della validità della certificazione e può avvenire per una delle seguenti motivazioni:

12.1.1. Inadempienza contrattuale nei confronti di STS;

12.1.2. Mancato pagamento (oltre i limiti previsti) delle quote di certificazione/mantenimento;

12.1.3. Fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;

12.1.4. Mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione;

12.1.5. Carenze derivanti dal mancato rispetto di quanto accettato dal richiedente all'atto della certificazione (es. Rispetto del presente Regolamento ed eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa o ledere l'immagine di STS e delle parti coinvolte);

12.1.6. Formale richiesta da parte della persona certificata.

Gli eventuali provvedimenti di sospensione decisi da STS, vengono comunicati all'intestatario della certificazione con lettera anticipata via e-mail.

A seguito della risoluzione delle cause che l'hanno generato, è possibile la rimozione del provvedimento di sospensione entro un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Eventuali spese sostenute da STS per eseguire accertamenti, prove o altre attività originati da provvedimenti di sospensione sono a carico dell'intestatario della certificazione.

Nel caso in cui il provvedimento di sospensione non viene risolto nel tempo stabilito, STS procederà alla revoca del Certificato, a fronte della quale sarà irreversibilmente annullata la validità della certificazione. Ciò implica, qualora l'impresa sia intenzionata a continuare ad operare in ambito FGAS, l'avvio di un nuovo iter di certificazione (si veda il paragrafo 9 del presente documento).

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 15 di 18

12.2. Revoca

La revoca della Certificazione emessa è prevista nei seguenti casi:

12.2.1. Grave inosservanza al presente Regolamento;

12.2.2. Contraffazione dei certificati originali o uso ingannevole della Certificazione o del marchio tale da portare discredito a STS;

12.2.3. Non soluzione di un provvedimento di sospensione o ripetuti casi di sospensione.

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Delibera delle Certificazioni ed è notificata all'intestatario con lettera raccomandata A.R. anticipata via e-mail e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

A seguito della revoca, l'intestatario della stessa deve:

12.2.4. Restituire l'originale del certificato;

12.2.5. Non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato;

12.2.6. Cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.

13. RECLAMI E RICORSI

L'intestatario della certificazione ha diritto di presentare ricorsi / reclami a seguito delle decisioni prese da STS nei tempi e modi di seguito indicati.

Ogni eventuale spesa relativa al reclamo / ricorso, salvo i casi di riconosciuta fondatezza, resta a carico del reclamante / ricorrente.

13.1. Reclami

STS ha deciso di prendere in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Non saranno presi in considerazione eventuali reclami anonimi.

Per tutti i reclami ricevuti, STS provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto delle funzioni aziendali competenti sulle materie oggetto del reclamo, ma non coinvolte nelle problematiche all'origine del reclamo stesso.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, STS informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso il reclamo venga considerato fondato, si procede come segue in funzione del tipo di reclamo presentato:

- Reclamo riferito direttamente all'operato di STS: in questo caso vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali al fine di individuare eventuali carenze dell'attività svolta dal personale di STS sul piano tecnico, procedurale ed etico. In funzione degli esiti di tale indagine, e se richiesto e applicabile, si procede, all'adozione delle necessarie correzioni al fine di rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- Reclamo riferito alla non idoneità di un "soggetto" certificato e giudicato idoneo da STS in sede di valutazione: in questo caso si procede ad un riesame completo della pratica provvedendo a verificare la correttezza dell'attività svolta (rispetto dei meccanismi di esame/valutazione, eventuali prove eseguite, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di STS si procede come indicato al precedente punto 1. Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è imputabile a carenze nell'operato di STS ma a fattori diversi (es. Deliberato scorretto comportamento del soggetto certificato), l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al soggetto intestatario della certificazione il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso alla figura

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 16 di 18

interessata o al relativo datore di lavoro (se applicabile), STS, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

A conclusione delle attività di cui sopra, STS comunica per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo e valuta, con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo, se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

13.2. Ricorsi

Per “ricorso” si intende un appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, contro decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse da STS; in ogni caso la presentazione di un ricorso avverso decisioni assunte o atti compiuti da STS non sospende la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

STS conferma entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente paragrafo, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte della Direzione ed eventuali funzioni aziendali competenti purché non coinvolte nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità interno.

Tale gestione garantisce che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili. Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dalla Direzione di STS supportata dal Responsabile Qualità ed eventuali funzioni ritenute necessarie per la risoluzione della controversia.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, STS provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui il ricorso contro STS si trasformi in azione legale a tutela di diritti del reclamante e interessi propri, ritenuti lesi dall'operato di STS, relativamente all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività svolta è competente esclusivamente il Foro di Forlì.

14. FORO COMPETENTE e CONTENZIOSI

Per qualsiasi contenzioso o controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Regolamento per la certificazione è competente, esclusivamente, il Foro di Forlì.

15. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

STS si riserva la facoltà di modificare o aggiornare la procedura di certificazione e i requisiti di qualifica in funzione di modifiche dovute ad aggiornamenti delle Norme applicabili o disposizioni dell'Ente di Accreditamento. STS si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ai richiedenti, con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore.

L'adeguamento alle nuove disposizioni è obbligatorio entro tale data e il mancato adeguamento dei Soggetti in questione alle misure stabilite, nei tempi concordati, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

I richiedenti la certificazione possono decidere di non adeguarsi alle modifiche introdotte e hanno facoltà di recedere dal contratto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ricevuta.

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 17 di 18

Eventuali costi dovuti ad attività integrative di valutazione (sia documentali che eseguite in loco) derivanti dalle modifiche sopra descritte saranno comunque a carico del richiedente.

16. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI

Di tutte le registrazioni relative al processo di certificazione STS garantisce l'identificazione e la reperibilità mediante l'archiviazione (effettuata in funzione del numero di certificato) in apposti raccoglitori e/o cartelle informatiche in modo che ne sia preservata l'integrità e siano rispettati i tempi minimi di archiviazione. Nello specifico tutte le registrazioni relative al processo di certificazione sono conservate da STS per la durata minima di due cicli di certificazione (10 anni).

STS ha inoltre predisposto un sistema informativo contenente un registro delle imprese certificate sui cui è possibile verificare, in ogni momento, lo stato delle certificazioni emesse e che consente di gestire in modo regolamentato l'intero processo di certificazione da parte solo del personale all'uopo dedicato e che garantisce la gestione controllata delle scadenze annuali dei certificati oltre che dei vari provvedimenti (es. sospensioni, revoche) ed, in funzione delle stesse, dell'invio automatico preventivo delle e-mail di sollecito alle imprese certificate.

17. PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

L'intestatario della certificazione può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione rilasciata da STS, con riferimento specifico alle attività per le quali il certificato è stato rilasciato.

17.1. Utilizzi Consentiti

Sono ammessi:

- riproduzione integrale del certificato, a colori o in bianco e nero;
- ingrandimenti o riduzioni della riproduzione integrale, purché mantengano le proporzioni dell'originale, restino leggibili e non subiscano alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da STS Certificazioni.

17.2. Utilizzi Vietati

Non sono ammessi, da parte del soggetto certificato, utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da STS Certificazioni, tali da lasciare intendere che la certificazione possa essere estesa anche a prodotti o attività non coperti dal certificato rilasciato da STS.

È inoltre vietato pubblicizzare o riferirsi al certificato qualora lo stesso risulti sospeso, ritirato o scaduto.

STS si riserva di verificare, con i modi più opportuni, le modalità di utilizzo del certificato da parte dell'intestatario e nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, STS si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del soggetto certificato, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

18. Allegato A – Informativa Privacy

I dati personali acquisiti dei clienti, richiedenti ed intestatari delle certificazioni sono trattati come indicato nell'informativa disponibile su www.stscertificazioni.it/privacy.

19. Condizioni per l'utilizzo del marchio e del certificato – rif. RGC-00Q revisione aggiornata

Il marchio STS può essere applicato su carta intestata, biglietti da visita, stampati commerciali, e-mail, stand fieristici e strutture aziendali permanenti, automezzi, sito internet aziendale e "social media" purché abbinato alla ragione sociale e/o al logo dell'organizzazione.

19.1. Utilizzi Consentiti

Sono ammessi:

	Certificazione di Prodotto	RGC-04F
	Regolamento per la Certificazione delle imprese secondo RG (UE) 2015/2067	Rev. 10 Pag. 18 di 18

- riproduzione integrale del certificato, a colori o in bianco e nero;

- ingrandimenti o riduzioni della riproduzione integrale, purché mantengano le proporzioni dell'originale, restino leggibili e non subiscano alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da STS Certificazioni.

19.2. Utilizzi Vietati

Non sono ammessi, da parte del soggetto certificato, utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da STS Certificazioni, tali da lasciare intendere che la certificazione possa essere estesa anche a prodotti o attività non coperti dal certificato rilasciato da STS.

È inoltre vietato pubblicizzare o riferirsi al certificato qualora lo stesso risulti sospeso, ritirato o scaduto.

STS si riserva di verificare, con i modi più opportuni, le modalità di utilizzo del certificato da parte dell'intestatario e nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, STS si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del soggetto certificato, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.